



TEATRO DI SAN CARLO
1737

Capitolato Speciale d'Appalto

Affidamento per il periodo di anni tre del servizio di intermediazione assicurativa e riassicurativa
per la Fondazione Teatro di San Carlo
(CIG: 7127796B53)

SEZIONE I - DISCIPLINA SPECIALE DEL SERVIZIO

- Articolo 1. - Oggetto del servizio
- Articolo 2. - Importo dell'appalto
- Articolo 3. - Durata del servizio
- Articolo 4. - Coperture assicurative richieste e situazione assicurativa attuale della Fondazione Teatro di San Carlo (sede principale e locali esterni)
- Articolo 5. - Prestazioni del broker e/o consulente
- Articolo 6. - Fase transitoria di conclusione
- Articolo 7. - Pagamento dei premi assicurativi
- Articolo 8. - Obblighi generali delle parti
- Articolo 9. - Responsabile operativo del broker e/o consulente
- Articolo 10. - Standardizzazione delle procedure dell'impresa
- Articolo 11. - Modalità di scambio delle comunicazioni
- Articolo 12. - Personale e garanzie

SEZIONE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI

- Articolo 13. - Tutela dei dati
- Articolo 14. - Brevetti e diritti d'autore
- Articolo 15. - Vigilanza e controlli.
- Articolo 16. -Pagamenti
- Articolo 17. - Subappalto
- Articolo 18. - Penalità
- Articolo 19. - Esecuzione del servizio in danno
- Articolo 20. - Rifusione danni e spese
- Articolo 21. - Risoluzione del contratto
- Articolo 22. - Clausola risolutiva espressa
- Articolo 23. - Fallimento dell'impresa
- Articolo 24. - Divieto di cessione del contratto.
- Articolo 25. - Stipula dei contratto
- Articolo 26. - Esecuzione anticipata del servizio
- Articolo 27. - Controversie
- Articolo 28. - Rinvio a norme di diritto vigenti

STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI

La Stazione Appaltante : Fondazione Teatro di S. Carlo, con sede in Napoli alla via S. Carlo n. 98/F – Napoli.

La procedura di gara è affidata alla Centrale di Committenza Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sub SUA NA 1 - Tel. 081/5692211, Fax: 081/5519234 pec oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it, giusta convenzione Rep. n. 7025 in data 15 ottobre 2010.

Responsabile Unico del Procedimento: Sovrintendente Rosanna Purchia tel. 081 7972320 La documentazione di gara è disponibile sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e sul sito della Fondazione Teatro di S. Carlo.

Il Codice identificativo di gara per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG) è: **7127796B53**

SEZIONE I - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Articolo 1.

Oggetto del servizio

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio professionale di consulenza e brokeraggio assicurativo da prestarsi per le attività istituzionali della Fondazione Teatro di San Carlo.

L'attività essenzialmente consiste nella consulenza e gestione delle attività assicurative, nella predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs 50/2016 al fine di proporre alla Fondazione le migliori offerte di mercato per la copertura assicurativa dei rischi, nel presentare e proporre i relativi prodotti assicurativi, nel prestare stabile assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, nella conclusione degli eventuali contratti, e nella collaborazione alla gestione e/o esecuzione, in caso di sinistri, dei contratti stipulati dalla Fondazione.

Articolo 2

Importo dell'appalto

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo verrà remunerato direttamente da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, a seguito di formale affidamento, verranno stipulate e/o rinnovate le polizze della Fondazione, sulla base delle percentuali che verranno individuate all'esito dell'esperimento della presente procedura di gara e pertanto non comporta per la Fondazione onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro.

Nessuna provvigione sarà dovuta nel caso in cui la Fondazione ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare. Nella provvigione erogata dalle Compagnie di Assicurazione dovranno essere compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker e/o consulente.

Il valore complessivo dell'appalto è stato quantificato per il triennio, in €. 60.000,00. Tale stima è stata effettuata sull'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker e/o consulente ed ai soli fini della determinazione del valore del versamento dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e dell'importo della cauzione.

Gli oneri per la sicurezza sono pari zero, poiché il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale svolta al di fuori delle sedi della Fondazione.

Articolo 3 Durata del servizio

Il servizio ha durata pari ad anni 3 (tre) con decorrenza dalla data della consegna del servizio che potrà essere effettuata, in considerazione della peculiarità delle attività poste in capo alla Fondazione, anche nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione. Dalla data di consegna l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Articolo 4 Coperture assicurative richieste e situazione assicurativa attuale della Fondazione Teatro di San Carlo (sede principale e locali esterni)

La Fondazione Teatro di San Carlo è dislocata nelle seguenti sedi :

- 1) Teatro via San Carlo 98/F;
- 2) Laboratori di scenografia/falegnameria in via Vigliena;
- 3) Deposito materiali in via Volpicella;
- 4) Palazzo Cavalcanti in via Toledo;
- 5) MeMus – Museo Archivio Storico

Le coperture assicurative dovranno riguardare tutte le sedi e, in linea di massima, le seguenti voci:

- 1) Incendio Fabbricati e attrezzature ivi presenti;
- 2) Calamità naturali ed atti vandalici per fabbricati ed attrezzature;
- 3) RC terzi ed Infortuni dipendenti (compresi i prestatori d'opera professionale e/o con rapporto di lavoro temporaneo/atipico, prestazioni occasionali ecc..)
- 4) Infortuni allievi della scuola di ballo e del coro di voci bianche;
- 5) Furto (portavalori);
- 6) Danni agli strumenti musicali, siano essi di proprietà, uso o comunque detenuti dalla Fondazione;
- 7) Attività esercitata dalla Fondazione;

8) Infortuni dei tersicorei non dipendenti della Fondazione nell'ambito di allenamenti svolti nei locali del Teatro durante i periodi di vacatio contrattuale nonché infortuni dei fruitori di master class di danza.

La Fondazione si riserva di richiedere la copertura di ulteriori rischi non elencati nel presente capitolato.

Il broker e/o consulente, potrà proporre alla Fondazione, che si riserva di accettare, la copertura di ulteriori e diversi rischi non elencati nel presente capitolato.

Articolo 5 Prestazioni del broker e/o consulente

Il broker e/o consulente, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

1. elaborazione e supporto per la predisposizione di strumenti volti alla rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
2. assistenza nella definizione ed eventuale istituzione di un Gruppo di Coordinamento per la gestione del rischio della Fondazione e formalizzazione delle attività;
3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e l'economicità di queste ultime; durante i primi trenta giorni di contratto, il broker e/o consulente presenta un'analisi esaustiva delle polizze stipulate dalla Fondazione completa di una valutazione approfondita delle condizioni e delle proposte percorribili per il miglioramento delle stesse; dovrà inoltre essere presentata una sintesi della valutazione che potrà essere trasmessa agli organi di vigilanza della stessa;
4. analisi e valutazione della sinistrosità; nei primi trenta giorni di contratto il broker presenta un'analisi dei sinistri passivi dell'ultimo anno completa di una prima valutazione;
5. trasmissione alla Fondazione di studi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze stipulate anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze della Fondazione;
6. invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; i pareri dovranno essere inviati entro e non oltre 7 giorni dalla data della richiesta da parte della Fondazione;
7. gestione delle procedure di gara di cui all'art. 1 del presente capitolato per conto della Fondazione al fine di proporre alla stessa le migliori offerte di mercato per la copertura assicurativa dei relativi rischi.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione ritenga di non affidare al broker la gestione delle procedure di gara, quest'ultimo dovrà curare, in ogni caso, la predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente che la Fondazione riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative; per tutte le ipotesi di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta, ristretta, ecc.) i capitolati completi dovranno essere trasmessi alla Fondazione entro 15 giorni dalla richiesta;

8. trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Fondazione;

9. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Fondazione delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;

10. consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi della Fondazione) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che la

Fondazione riterrà di sottoporre nel corso del servizio; i pareri dovranno essere inviati alla Fondazione entro 15 giorni dalla richiesta;

11. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo la trasmissione dei dati ai fini del calcolo degli eventuali conguagli previsti nelle relative polizze), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d'assicurazione) e le modalità per le relative risoluzioni;

12. trattazione per conto della Fondazione delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale, nonché a quelli già pendenti alla data dell'affidamento, con modalità concordate con la Fondazione per ogni tipologia di rischio. È compito del broker espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge; è compresa in particolare l'attività di comunicazione alle Compagnie dei sinistri attivi e passivi dietro segnalazione degli uffici della Fondazione;

13. analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);

14. Assistenza al personale della Fondazione cui compete la gestione delle polizze assicurative.

Articolo 6

Fase transitoria di conclusione

Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del

contratto oggetto del presente capitolato. In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività

previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

La conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l'impresa, dal responsabile del settore della Fondazione.

Articolo 7. - Pagamento dei premi assicurativi

Il broker e/o consulente trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

La Fondazione provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Fondazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti all'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 8 **Obblighi generali delle parti**

Il broker e/o consulente è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla Fondazione; Il broker è responsabile della corretta gestione delle procedure di gara nel caso di affidamento delle stesse da parte della Fondazione; il broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità dei competenti organi della Fondazione.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Fondazione;
2. trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
3. mettere a disposizione della Fondazione ogni documentazione relativo alla gestione dei rapporti assicurativi
4. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Fondazione, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Fondazione. Il broker non assume alcun compito di direzione nei confronti degli uffici della Fondazione né può impegnare la Fondazione se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Fondazione, fermo restando che il broker si impegna a fornire tutto il supporto e l'informativa del caso.

La Fondazione autorizza il broker e/o consulente a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici e si impegna ai seguenti obblighi:

1. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.
2. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
3. comunicare al broker ogni informazione necessaria alla corretta gestione delle procedure di gara per i servizi assicurativi nel caso in cui vengano affidati allo stesso dalla Fondazione;
4. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da corrispondere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
5. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto della Fondazione.

Articolo 9
Responsabile operativo del broker

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti. Il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs n. 209/2005. Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per la Fondazione e dovrà rapportarsi con il responsabile del settore per la definizione del servizio. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti.

Sarà sua cura garantire e sovrintendere al corretto andamento del servizio occupandosi dell'applicazione delle procedure, delle metodologie concordate e del coordinamento delle attività di servizio pianificate.

In ragione della peculiarità dell'attività svolta dalla Fondazione nonché dal valore storico-artistico delle sue strutture il responsabile operativo dovrà garantire la reperibilità telefonica h24 nonché la massima tempestività di intervento in loco.

Il broker dovrà individuare un sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza; il sostituto dovrà essere iscritto nelle sezioni b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del d.lgs n. 209/2005.

Articolo 10
Standardizzazione delle procedure dell'impresa

Il broker si impegna a definire e formalizzare alla Fondazione, su richiesta di quest'ultima, gli standard procedurali attuati all'interno della propria organizzazione per garantire il controllo di tutte le fasi di attività.

Articolo 11
Modalità di scambio delle comunicazioni

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra la Fondazione e il broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle Compagnie assicurative. Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC o altro indirizzo di posta elettronica indicato dalla Fondazione; a tale scopo, prima della stipula del contratto il broker e la Fondazione formalizzeranno un documento nel quale sarà precisato:

- indirizzo pec da usare per tali scambi;
- lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti scambiati;
- tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (a tale ultimo proposito si precisa che, salve diverse tipologie di files che potranno essere utilizzate previo accordo tra le parti, l'aggiudicatario dovrà utilizzare obbligatoriamente i formati .pdf, .rtf, .doc, .odf).

L'impresa e la Fondazione sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo e-mail, persone firmatarie, ecc.), a comunicarlo tempestivamente alla controparte.

Articolo 12 **Personale e garanzie**

La ditta si obbliga a mantenere attiva per tutta la vigenza contrattuale la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni conseguenti a negligenze o errori professionali, ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lvo 209/2005 e dei succ. regolamenti. La Fondazione potrà in qualsiasi momento verificare, mediante richiesta di copia dell'attestazione del pagamento dei relativi premi, che persista tale garanzia.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. E' impegno dell'aggiudicatario applicare nei confronti di eventuali dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del settore oggetto dell'appalto.

SEZIONE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI

Articolo 13 **Tutela dei dati**

Il broker si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con la Fondazione. Il broker è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione. A tal fine l'aggiudicatario dovrà fornire i nominativi di coloro i quali potranno avere accesso alle informazioni nell'esecuzione dei servizi; questi ultimi verranno nominati dal summenzionato responsabile incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n.196. Su richiesta della Fondazione l'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 14 **Brevetti e diritti d'autore**

La Fondazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il broker assumerà l'obbligo di tenere indenne la Fondazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero,

derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 15 Vigilanza e controlli

L'impresa sarà tenuta a seguire le disposizioni impartite dal responsabile di settore indicato dalla Fondazione. Tale responsabile di settore controllerà che le attività previste dal presente capitolato speciale d'appalto, integrate da quelle indicate nell'offerta tecnica di cui al successivo art.34, siano eseguite nei tempi e nei modi prescritti. Eventuali inadempimenti od irregolarità nell'esecuzione del servizio saranno segnalate tempestivamente da parte del suddetto responsabile anche via fax o e-mail all'impresa che dovrà provvedere tempestivamente all'eliminazione del disservizio.

Articolo 16 Pagamenti

Le provvigioni risultanti dagli atti di gara devono intendersi comprensive di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potranno variare in aumento per tutta la durata del contratto.

Nel caso di incarico al consulente, allo stesso compete un compenso a carico diretto della Fondazione, che non potrà variare per tutta la durata del contratto.

A comprova del regolare versamento dei contributi previdenziali la Fondazione acquisirà il Documento Unico di regolarità contributiva previsto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17 Subappalto

È vietato all'aggiudicatario di avvalersi del subappalto per l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del contratto di cui al presente capitolato.

Articolo 18 Penalità

La Fondazione si riserva la facoltà di comminare all'impresa, per mancata effettuazione del servizio, o per l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti di cui al presente capitolato speciale d'appalto, le penali di seguito specificate.

Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta.

Le possibili penali risultano strutturate come segue:

- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per l'invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative di cui all'art.5;
- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per l'invio, predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente di cui all'art.5;
- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per la redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi della Fondazione) di cui all'art.5;
- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per l'operatività del software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità della Fondazione di cui all'art.5;
- € 100,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto ai tempi garantiti per la presenza del responsabile operativo indicati in offerta;

Articolo 19

Esecuzione del servizio in danno

Qualora il broker ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto, la Fondazione potrà ordinare – in danno dell'aggiudicatario - ad altro broker l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi .

Articolo 20

Rifusione danni e spese

Il broker e/o consulente dovrà rifondere alla Fondazione le sanzioni a quest'ultimo comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la Fondazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla cauzione definitiva.

Articolo 21

Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà della Fondazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati alla Fondazione, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e il broker, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax o posta elettronica), a sanare le inadempienze contrattuali.

Articolo 22

Clausola risolutiva espressa

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto allorché l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 5% dell'importo contrattuale stimato in un anno (€ 20.000).

Inoltre, in caso di frode, cessione del contratto e/o subappalto, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto della Fondazione di richiedere all'impresa il risarcimento dei danni subiti.

L'inosservanza grave degli obblighi concernenti la tutela del trattamento dei dati, indicati nell'art.13, Tutela dei dati del capitolato speciale d'appalto, il personale, indicati nell'art.15, Personale del capitolato speciale d'appalto, degli obblighi concernenti la sicurezza, indicati all'art.16, Sicurezza del capitolato speciale d'appalto, determina l'immediata risoluzione del contratto, sempre ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

E' facoltà della Fondazione di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La radiazione o la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dal d.lgs 7 settembre 2005, n.209 costituisce ulteriore causa di risoluzione espressa.

Articolo 23

Fallimento dell'impresa

In caso di fallimento dell'impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la Fondazione si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art.110 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto.

E' fatto divieto assoluto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, anche in caso di cessione di ramo d'azienda o dell'azienda nel suo complesso. Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto previsto all'art.116 del D.lgs n.163/2006.

Articolo 25

Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ove nel termine di 15 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la Fondazione avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata.

Articolo 26

Esecuzione anticipata del servizio

Successivamente all'aggiudicazione si addiverà alla formale stipula del contratto. La Fondazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

Articolo 27
Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato speciale d'appalto e del conseguente contratto è competente il Foro di Napoli.

Articolo 28
Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente e, in particolare, agli artt. 1754 e 1765 del Codice civile, nonché al d.lgs 7 settembre 2005, n.209 e al Provvedimento dell' Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Napoli, 04/04/2017

Il Responsabile del Procedimento
Rosanna Purnhia

